



*Arcivescovo di Acerenza*  
**Disposizioni circa l'eventualità**  
*del testimone al sacramento del Battesimo e della Cresima.*

**Premessa.**

La situazione attuale, dottrinale, pastorale e morale, ha reso la figura dei padrini, antica e molto significativa, assai problematica. Il Codice di Diritto Canonico, con l'incisa del canone 872 "quantum fieri potest detur", ne ammette anche l'impossibilità. All'indomani della promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 tale impossibilità veniva interpretata in senso restrittivo, in riferimento cioè a casi eccezionali, oppure già in senso estensivo, circa qualsiasi impossibilità oggettiva. In questi decenni successivi l'impossibilità si è estesa a molte situazioni (abbandono della pratica cristiana di molti e senso morale-spirituale affievolito, impedimenti morali e canonici aumentati in modo esponenziale e incontrollabile, mobilità eccessiva che impedisce una preparazione adeguata e una vicinanza significativa per la formazione cristiana dell'infante/adolescente, scelta esclusiva ancora per convenienza sociale/simpatia e perché "si è fatto sempre così"), per cui, consultati in molte occasioni il clero diocesano e i membri del cammino sinodale, relativamente alle assemblee e alle sessioni canoniche, e in ultimo l'equipe teologico-canonico-pastorale dell'Arcidiocesi,

- Visti* i cc. 124.872-875 del CJC;
- Visti* gli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana "Incontriamo Gesù", 29.06.2014, n. 70;
- Viste* le mie disposizioni sul sacramento della Confermazione del 2 febbraio 2019;
- Vista* la mia relazione alla Conferenza Episcopale di Basilicata e la verbalizzazione dell'ultima consultazione sull'argomento, in data 10.06.2022;
- *Visto* il mio articolo nel periodico diocesano "Quaderni Acheruntini", n.2/2020, pp. 284-289;

***dispongo che***

- 1) Il ruolo ministeriale dei padrini e delle madrine deve essere curato con sempre maggiore attenzione pastorale e spirituale, liberamente accettato nella sua responsabilità educativa e cristiana, secondo la normativa canonico-pastorale. Il minimo canonico di sedici anni compiuti non sempre corrisponde a sufficiente maturità umana e cristiana: è responsabilità del parroco, ed equiparato, verificarlo. Per la Confermazione, ritenendo molto opportuna la prassi tradizionale di un padrino per un confermando e di una madrina per una confermanda, se di diverso sesso dal confermando o dalla confermanda deve avere un'età superiore rilevante. Per la Confermazione da incoraggiare la scelta del padrino o della madrina di Battesimo, per la continuità dell'Iniziazione Cristiana ovviamente se è stato svolto il dovere di padrinato, continuata la pratica della fede, senza impedimento da situazioni matrimoniali o morali in seguito sopraggiunte.

*Arcivescovo di Acerenza*

- 2) Nel caso la famiglia o il confermando propongano cristiani con situazioni matrimoniali irregolari, o altri impedimenti previsti, si applichi, a discrezione del parroco ed equiparato, il n. 70 degli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana "Incontriamo Gesù", sempre che tali fedeli abbiano una sufficiente pratica religiosa, appurata dal parroco o equiparato. Saranno annotati sul registro come testimoni, per il semplice fatto che chi è abilitato a porre, o ad attestare, un atto giuridico, ha facoltà di ammettere testimoni o di essere testimone, e per il dettato del canone 875 del CJC che dispone, ove non ci sia, o non ci possa essere, il padrino o la madrina, di ammettere almeno un testimone. Si intende che l'eventuale ed eccezionale testimone di Battesimo o di Confermazione non è equiparabile al testimone di nozze, e nel caso di fedele che provenga da fuori parrocchia deve almeno presentare certificato di battesimo e cresima.
- 3) In questo caso specifico, di cui al numero 2), del tutto eccezionale, dal parroco o equiparato deve essere consultato sempre l'Ordinario diocesano, con necessario colloquio della persona cattolica proposta con il medesimo Ordinario diocesano, che deciderà caso per caso di concedere l'eccezione. Se tale persona provenga da fuori Diocesi, i genitori del battezzando/confermando o i fedeli maggiorenni avvisino molto tempo prima il parroco o equiparato nella cui parrocchia dovrà avvenire il Battesimo o la Confermazione, per permettere il discernimento predetto. L'Ordinario diocesano, di intesa con l'ufficio liturgico diocesano, stabilirà caso per caso anche gli accorgimenti rituali per la celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione con eventuali testimoni.
- 4) La Confermazione in cattedrale, da parte del parroco, del vicario generale e del presidente del capitolo, ove ne abbiano la facoltà, resta una concessione eccezionale solo per maggiorenni che per motivi oggettivi, vagliati dal parroco o equiparato, hanno necessità sincera del Sacramento, con adeguata preparazione e celebrato il sacramento della Penitenza, a cura del parroco proprio che presenta completa documentazione e nulla osta. E' il Vescovo il ministro originario e ordinario del sacramento della Confermazione, in cattedrale e nelle parrocchie, ossia nelle comunità dove si deve svolgere l'iter della vita liturgica, sacramentale e spirituale dei fedeli. Nella cattedrale è proibita, per coloro che non sono parrocchiani delle parrocchie acheruntine, la disposizione del punto 2), in quanto sede episcopale e in cui risulta di ovvia difficoltà il contenuto del numero citato, salvo eccezioni autorizzate dallo stesso Ordinario diocesano.

Arcivescovo di Acerenza

3

Ovviamente i cattolici testimoni, di cui sopra, si astengano dai sacramenti della Penitenza e Comunione, se restano nell'impedimento, non però dal colloquio spirituale e pastorale, e dalla decisione di sanare o regolarizzare nei modi leciti e legali stabiliti dalla Chiesa.

- 5) Se per i genitori o per i confermandi risulti impossibile, in modo oggettivo, appurato dal parroco o equiparato, sia la figura dei padrini, sia la figura del testimone, allora il bambino o il confermando sia solo presentato dai genitori o da un genitore, non però da registrare come padrini o testimoni, o da un catechista o collaboratore parrocchiale: questi ultimi possono essere registrati anche come padrini, se ne sono consenzienti. Di quanto disposto nel presente numero 5) se ne dia sempre avviso all'Ordinario diocesano.
- 6) Nel caso di Battesimo o completa Iniziazione in cui è previsto l'uso del Rito per l'Iniziazione Cristiana degli Adulti, tutto avvenga secondo le prescrizioni di tale Rito. Per il resto tutto avvenga secondo tutte le prescrizioni liturgiche e canoniche, nonché secondo tutti gli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana del 29 giugno 2014.

La presente disposizione, che fa unico testo con la disposizione vescovile del 2 febbraio 2019, ha vigore *ad experimentum* e *ad nutum Episcopi*.

Per qualsiasi quesito ci si rivolga all'Ufficio preposto della Curia o direttamente all'Ordinario diocesano.

Acerenza, 30 novembre 2022

Mgr. Massimo Porcino  
Il Pro Cancelliere Arcivescovile



+ Francesco Sirufe  
Arcivescovo di Acerenza